

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2613-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SALARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1967
(V. Stampato n. 4521)*

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro delle Finanze

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 dicembre 1967*

Comunicata alla Presidenza il 20 dicembre 1967

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione delle disponibilità del Fondo medesimo

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, si concesse facoltà ai possessori dei Buoni del tesoro novennali 5 per cento a premi - 1959, di chiedere il rinnovo anche anticipato dei Buoni stessi, qualora non avessero inteso provvedere alla loro riscossione alla scadenza del 1° aprile 1959.

Con lo stesso provvedimento, allo scopo di provvedere al graduale acquisto sul mercato di Buoni novennali del tesoro, si costituì presso la Direzione generale del tesoro un apposito fondo denominato « Fondo per l'acquisto di Buoni del tesoro novennali », con personalità giuridica e gestione autonoma, sulla quale viene presentata una relazione annuale al Parlamento in allegato al consuntivo dell'esercizio finanziario.

Detto fondo veniva alimentato da annualità a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro a partire dal 1958-59 sino alla scadenza di Buoni del tesoro non rinnovabili: condizione, questa, non ancora verificatasi per cui la gestione presenta l'andamento di cui all'allegato.

In data 31 ottobre 1967 il Governo ha presentato al Parlamento, per la conversione, il decreto-legge 30 stesso mese, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento e l'utilizzazione delle disponibilità del fondo medesimo.

Con l'articolo 1 di tale provvedimento si attribuiscono nuovi compiti al Fondo in questione statuendo che le disponibilità dello stesso « sono utilizzate anche per effettuare versamenti al bilancio dello Stato in relazione a specifici compiti attribuiti, con apposite leggi, al fondo medesimo ».

Con l'articolo 2 si stabilisce che sono conferiti al Fondo 264 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro negli esercizi 1967-70 nonchè il ricavo delle emissioni di Buoni del tesoro poliennali dell'importo complessivo di lire 194 miliardi netti per l'anno 1968 e lire 127 miliardi netti per il 1969.

Il « Fondo » viene così arricchito di complessive lire 676 miliardi.

A quali scopi è destinato tale cospicuo numero di miliardi?

Col disegno di legge n. 2622, trasmesso dalla Camera dei deputati (dove era stato presentato il 14 novembre 1967, ed aveva assunto il n. 4560), 200 miliardi vengono così ripartiti:

Banco di Napoli	50
Banco di Sicilia	50
Banco di Sardegna	10
ISVEIMER	52
IRFIS	21
CIS	17

E ciò per porre detti Istituti in condizioni, tra l'altro, di poter intervenire più efficacemente nello sviluppo del Mezzogiorno e tenuto presente che non sussistono altre vie per l'aumento dei loro fondi di dotazione.

Con decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, la cui conversione in legge è stata approvata dalla Camera dei deputati il 14 dicembre 1967 ed in sede referente dalla 10ª Commissione di questa Assemblea il 19 corrente, si propone la destinazione delle residue lire 476 miliardi al pagamento dei debiti della Federazione nazionale casse mutue malattie dei coltivatori diretti, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, Gestione di assistenza sanitaria, della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano in rate annuali negli esercizi 1967, 1968 e 1969.

Nella 5ª Commissione finanze e tesoro — a nome della quale ho l'onore di riferire alla nostra Assemblea — si è discusso sui vari aspetti di questo provvedimento, e cioè:

1) sul troppo frequente ricorso al sistema di legiferare attraverso il decreto-legge.

Si è però osservato che l'operazione connessa alla emissione di Buoni del tesoro con inizio il 2 gennaio 1968, comporta una mole di adempimenti amministrativi non conciliabile con il lungo *iter* di un normale disegno di legge;

2) sull'ampliamento dei compiti di cui alla legge istitutiva del Fondo, in cui alcu-

ni vorrebbero ravvisare un duplicato dell'esistente fondo globale.

Non sembra però fondato il voler attribuire al caso in esame fini elusivi delle norme disciplinanti il bilancio dello Stato, anche perchè, come già specificato, le disponibilità del Fondo possono essere utilizzate, al di fuori della rinnovazione dei Buoni del tesoro, soltanto con apposite leggi;

3) sulla destinazione attuale per il pagamento dei debiti di alcuni Enti mutualistici e per l'aumento dei fondi di dotazione degli Istituti di credito e di Enti operanti nel Mezzogiorno.

La drammatica situazione degli Enti mutualistici sopra specificati è a tutti nota e — pur essendo il merito del provvedimento di competenza di altra Commissione — si è ritenuto doveroso e non più dilazionabile l'intervento dello Stato per apportarvi un miglioramento che sarebbe però — sempre a

parere della 5^a Commissione — pressochè inutile se non si affrontasse decisamente nella radice l'ormai cronica malattia.

Così pure per quanto riguarda le urgenti e sempre maggiori necessità di investimenti nel Mezzogiorno, si è ritenuto di approvare la via prescelta.

Del resto il Ministro del tesoro nel concludere il dibattito sul bilancio di previsione per l'esercizio 1968 e sul Rendiconto 1966 ha dedicato largo spazio a questo decreto-legge per cui, approvandone la conversione, non si farà che confermare un voto già espresso con l'approvazione del bilancio suddetto.

Si nutre quindi completa fiducia nell'accoglimento dell'invito che, a nome della maggioranza della 5^a Commissione, rivolgo a questa onorevole Assemblea, di voler convertire il decreto-legge sottoposto al vostro esame.

SALARI, *relatore*

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO ACQUISTO BUONI DEL TESORO POLIENNALI

CONTO CORRENTE LIBERO FRUTTIFERO N. 267

Esercizio	ENTRATE								Saldo attivo a fine esercizio 9
	Quota a carico bilancio 1	Interessi di conti correnti 2	Interessi buoni premi prescritti e di rinnovo 3	Ricavo emissioni B.T.N. 4	Totale entrate dello esercizio 5	Saldi attivi esercizi precedenti 6	Totale disponibilità dello esercizio 7	Prelevamenti (1) 8	
1958-59	20.000.000.000	—	—	—	20.000.000.000	—	20.000.000.000	—	20.000.000.000
1959-60	30.000.000.000	752.002.410	104.350.000	—	30.856.352.410	20.000.000.000	50.856.352.410	318.009.849	50.538.342.561
1960-61	40.000.000.000	2.173.195.826	95.700.000	—	42.268.895.826	50.538.342.561	92.807.238.387	—	92.807.238.387
1961-62	50.000.000.000	2.321.382.820	96.700.000	—	52.418.082.820	92.807.238.387	145.224.321.207	—	139.765.064.242
1962-63	50.000.000.000	8.280.230.820	122.237.500	—	58.402.468.320	139.765.064.242	198.167.532.562	5.460.256.965	150.153.750.807
1963-64	—	7.078.246.235	168.000.000	—	7.246.246.235	150.153.750.807	157.399.997.042	48.013.781.755	125.804.283.937
1964 (2 ^{sem.})	10.000.000.000	—	79.345.000	—	10.079.345.000	125.804.283.937	135.883.628.937	100.380.060.610	35.503.588.327
1965	16.500.000.000	7.344.794.875	205.000.000	100.000.000	124.049.794.875	35.503.588.327	159.553.363.202	101.014.546.590	58.538.816.612
1966	9.250.000.000	2.905.781.225	205.732.375	371.702.800.000	884.064.313.600	58.538.816.612	442.603.130.212	435.506.557.505	7.096.572.707
1967	87.800.000.000	1.627.216.485	208.000.000	—	89.635.216.485	7.096.572.707	96.731.789.192	83.004.484.000	13.727.305.192
	313.550.000.000	32.482.850.696	1.285.064.875	471.702.000.000	819.020.715.571	—	—	805.293.410.379	—
					805.293.410.379				
Disponibilità al 1° gennaio 1968 (col. 5-8)									
					13.727.305.192				

(1) Agli interventi a mezzo prelevamenti dalle disponibilità del conto corrente n. 267, vanno aggiunti gli interventi a mezzo utilizzo di parte della quota annualmente stanziata in bilancio a favore del « fondo » ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 8/1958; in particolare:	
per l'esercizio 1963-64.....	L. 49.000.000.000
per il periodo luglio-dicembre 1964	» 15.000.000.000
per l'anno 1965	» 34.500.000.000
per l'anno 1966	» 40.750.000.000
per l'anno 1967	» 45.000.000.000
	<u>in totale..... L. 184.250.000.000</u>

(1) Agli interventi a mezzo prelevamenti dalle disponibilità del conto corrente n. 267, vanno aggiunti gli interventi a mezzo utilizzo di parte della quota annualmente stanziata in bilancio a favore del « fondo » ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 8/1958; in particolare:

per l'esercizio 1963-64.....	L. 49.000.000.000
per il periodo luglio-dicembre 1964	» 15.000.000.000
per l'anno 1965	» 34.500.000.000
per l'anno 1966	» 40.750.000.000
per l'anno 1967	» 45.000.000.000
	<u>in totale..... L. 184.250.000.000</u>

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO

Interventi a mezzo prelevamenti dal conto corrente n. 267	L.	805.293.410.379
Interventi a mezzo utilizzo annualità	»	184.250.000.000
Importo totale interventi	L.	<u>989.543.410.379</u>

SPECIFICA DEGLI INTERVENTI

PER ANNO		PER TITOLI			
Esercizio 1959-60	L.	318.009.850	Acquisto B.T.P. (legge 23-2-1958, n. 84)	L.	718.098.615
Esercizio 1960-61	»	—	Ritiro titoli debito pubblico (legge 23-10-1961, n. 1148)	»	10.730.681.765
Esercizio 1961-62	»	5.460.256.965	Estinzione debito Amlires (legge 29-9-1962, n. 1482)	»	145.141.830.000
Esercizio 1962-63	»	48.013.781.755	Fondi dotazione Mediocredito centrale (legge 5-7-1964, n. 619 e legge 13-5-1965, n. 431)	»	90.000.000.000
Esercizio 1963-64	»	80.595.713.105	Fondi rotazione Isveimer, Irfis, Cis (legge 1-2-1965, n. 60)	»	9.000.000.000
Luglio-dicembre 1964	»	115.380.060.610	Interventi per l'agricoltura (legge 26-7-1965, n. 965, e legge 29-11-1965, n. 1314)	»	21.000.000.000
Anno 1965	»	135.514.546.590	Città di Agrigento (decreto legislativo 30-7-1966, n. 590)	»	9.250.000.000
Anno 1966	»	476.256.544.965	Fiscalizzazione oneri sociali leggi 21-10-1964, n. 999; 13-5-1965, n. 431; 6-8-1966, n. 626)	»	531.702.800.000
Anno 1967	»	128.004.484.000	Impegni di bilancio (legge 23-4-1966, n. 218)	»	20.000.000.000
Totale.....	L.	<u>989.543.410.380</u>	Settore oleario (decreto legislativo 9-11-1963, n. 912)	»	65.100.000.000
			Piano verde 1966-1970 (legge 27-10-1966, n. 910)	»	4.100.000.000
			Ripianamento gestioni assicurative (decreto del Presidente della Repubblica 30-10-1967, n. 968)	»	82.800.000.000
			Totale.....	L.	<u>989.543.410.380</u>

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione delle disponibilità del Fondo medesimo.